

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**

La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

dr. Maria Grazia d'Errico Presidente
dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore
dr. Rita Carosella Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. xxx/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n. xxx/2019 pubblicata il 08/08/2019 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. xxx/2013 R.G., notificata in data 10.9.2019

avente ad oggetto: Mutuo TRA

T(omissis),

con il patrocinio dell'avv. (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore

APPELLANTE

E

BANCA (già **BANCA**) (C.F. xxx),

con il patrocinio dell'avv. (omissis), elettivamente domiciliata in (omissis)

APPELLATA

CONCLUSIONI

l'avv. (omissis) per l'appellante, conclude per l'accoglimento integrale del proposto appello, per la riforma della sentenza impugnata e per la condanna dell'appellata alle spese e competenze dei due gradi di giudizio;

per l'appellata l'avv. (omissis) chiede rigettare il proposto appello in quanto inammissibile ex art. 348 bis cpc, infondato, non provato e così rigettare la domanda proposta da parte attrice, per le motivazioni tutte indicate in atti, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Campobasso.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 24/9/2013 alla **BANCA**, T(omissis) citava l'istituto bancario davanti al Tribunale di Campobasso, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“• **DICHIARARE** illegittimo il sistema di calcolo così detto “alla francese” del piano di ammortamento di rimborso rateale relativo al contratto di finanziamento fondiario garantito da ipoteca (art.38D.Lgs 1.9.1993 n.385) di £. 250.000.000 acceso dall'attore in Bologna con atto pubblico rep.n.xxx fascicolo n.xxx, per notaio dr. (omissis), presso e con la **BANCA** filiale di Via omissis e, per l'effetto,

·**DICHIARARE** illegittimo il piano di ammortamento “alla francese” allegato ed applicato al suddetto contratto di mutuo;

·**DICHIARARE** che a causa della applicazione del piano di ammortamento alla francese al contratto di mutuo di cui è causa il tasso contrattuale non è stato rispettato dalla mutuante determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte del mutuatario e, per l'effetto,

·**CONDANNARE** la **BANCA**, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso in favore dell'attore della somma di €. 10.106,96 quale differenza degli interessi pagati in più dall'attrice per effetto della applicazione dell'ammortamento “alla francese” sul contratto di mutuo di cui al punto 1) con il riconoscimento alla convenuta del solo tasso legale, o della somma maggiore o minore accertata a seguito di disposta C.T.U.”.

L'attore deduceva che in data 2.9.1998 aveva stipulato in Bologna un contratto di finanziamento fondiario garantito da ipoteca; il suddetto contratto di mutuo prevedeva la restituzione del capitale mutuato di £. 250.000.000 in n. 120 rate mensili; il mutuo veniva interamente pagato ed estinto dall'attore in data 2.9.2008; - l'attore aveva corrisposto interessi superiori al dovuto per la pratica di illegittima capitalizzazione mensile degli stessi insita nel sistema di ammortamento alla francese, adottato dalla convenuta in violazione al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. e dell'art. 1284 c.c.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate in quanto infondate, contestando anche l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazione naturale ovvero la prescrizione del diritto alla ripetizione.

Con sentenza n. xxx/2019 emessa in data 7.8.2019, notificata in data 10.9.2019, il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio, ponendo le spese di CTU a carico dell'attore.

Con citazione notificata il 10/10/2019 ed iscritta a ruolo il 19/10/2019 il T(omissis) proponeva appello avverso detta sentenza chiedendo, in riforma della sentenza: che fosse dichiarato illegittimo il piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo per cui è causa per violazione dell'art.1283 c.c.; che fosse accolta la domanda dell'appellante di restituzione della somma di Euro 18.982,84, come individuata dal C.T.U. in primo grado, dovuta in applicazione del tasso legale in conseguenza della indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale in violazione dell'art.1284,3° comma, c.c., con condanna della controparte al pagamento delle spese di doppio

Si costituiva la **BANCA**, già **BANCA**, contestando l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc, nonché l'infondatezza, dell'appello, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.

Ritenuta la necessità di approfondire l'appello e la non filtrabilità della domanda in appello, all'udienza del 16/3/2022, tenuta con trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

2. I motivi di appello riguardano:

I) difetto di motivazione – contrasto delle decisioni del giudice di 1° grado con i principi di matematica finanziaria regolanti la materia – divieto della capitalizzazione degli interessi nei mutui

II) distorsione del metodo dell'ammortamento alla francese per l'applicazione del tasso variabile – difetto di motivazione –

III) assenza di motivazione nella sentenza impugnata in relazione alla circostanza evidenziata dalla ctu sulla differenza tra il tasso nominale pattuito ed il tasso effettivo applicato

3. Con il **PRIMO MOTIVO** di appello si contesta il mancato riconoscimento della violazione degli artt.1283 e 1284 del codice civile; secondo l'appellante, nel piano di ammortamento alla francese come quello in esame, gli interessi vengono conteggiati mediante l'applicazione di un interesse composto che viene aggiunto al capitale che lo ha prodotto, con la conseguenza che il piano di ammortamento comporterebbe di per sé stesso un fenomeno di capitalizzazione degli interessi vietato dall'art. 1283 c.c.; nell'allegato al contratto di mutuo vi sarebbe stata l'omissione del regime finanziario applicato e del criterio di calcolo degli interessi, con mancanza di trasparente e compiuta esposizione delle condizioni con conseguente inconsapevolezza del mutuatario; le parti avrebbero convenuto implicitamente la produzione di interessi su interessi; tale convenzione disattenderebbe il divieto imposto dagli artt. 1283 c.c. e 120 del T.U.B..

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha specificato le caratteristiche del sistema di rimborso graduale del mutuo in questione.

Rileva la Corte, in conformità la motivazione del Tribunale, che a differenza dell'ammortamento c.d. «all'italiana», il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, il cd. ammortamento «alla francese» si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce.

La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.

Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo: in tal senso di vedano Trib. Milano n. 8755 del 16/7/2015 in www.dirittobancario.it; Trib. Padova 13/1/2016, in *Quotidiano Giuridico* 2016; Trib. Treviso 12/11/2015 in www.creditofinanzanews.it.

Tanto non è smentito dalle deduzioni dell'appellante circa le modalità di determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese: la quota di capitale viene individuata secondo la c.d. «legge di sconto composto», metodo di attualizzazione ricalcante la progressione delle operazioni di

capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.

La formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene in altre parole utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito: con la stessa viene in pratica determinato l'importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di un determinato tasso ed in certo lasso di tempo.

Nell'ammortamento alla francese, a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante.

L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento.

In ogni caso, l'eventuale onerosità del piano di rimborso non comporterebbe conseguenze in punto di nullità, afferendo unicamente alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra.

Osserva per chiarezza la Corte che invece, per gli interessi di mora (non oggetto della presente controversia, in cui è pacifico il regolare versamento delle rate di mutuo), l'obbligo di corrispondere gli interessi sull'intera rata comprensiva anche di quelli di ammortamento discende nel caso dalla legge: trattandosi di mutuo fondiario stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia -d.lgs. n.385/1993-, lo stesso è infatti soggetto alla previgente l.n.175 del 6/6/1991, il cui art.16 prevedeva espressamente, in caso di mancato pagamento di una rata di mutuo, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentante gli interessi di ammortamento -cfr. Cass. 2011/n. 9695 e Cass. 2013/n 25412-.

Va pure rilevato che nessuna omissione del regime finanziario applicato e del criterio di calcolo degli interessi, ed alcuna mancanza di trasparente e compiuta esposizione delle condizioni contrattuali può essere ravvisata nella fattispecie; dalla lettura del contratto di mutuo in data 02.09.1998 per la somma di lire 250.000.000 rimborsabile in 120 rate mensili (dal 2 ottobre 1998 al 2 settembre 2008) sottoscritto dalle parti, risulta espressamente che gli interessi sono convenuti al tasso del 4,80% nominale annuo per i primi 18 mesi (con rate costanti di L. 2.627.266 ciascuna) e successivamente calcolati sul capitale residuo maggiorando di 1,20 punti il saggio nominale annuo di interessi, arrotondato allo 0,005 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi di rendimento effettivo annuo lordo dei Btp; il piano di ammortamento depositato dall'attore riporta per le prime 18 rate una rata costante di € 1.356,87 (pari a L. 2.627.266, come indicato in contratto) al tasso del 4,80% (come indicato in contratto); le rate successive sono di importo variabile, calcolate sulla base di interessi variabili ricollegati ai tassi di rendimento dei BTP; ne consegue che nessuna inconsapevolezza del mutuatario può essere ravvisata essendo specificatamente indicati i tassi di interessi come pattuiti dalle parti.

4. Con il **SECONDO MOTIVO** si contesta che la sentenza impugnata non aveva neppure fatto menzione degli accertamenti effettuati dal CTU che aveva ravvisato una “distorsione del metodo di ammortamento alla francese, che si basa su un modello matematico a tasso fisso, mentre, nel caso in oggetto, il piano di ammortamento alla francese è a tasso variabile”; il contratto che prevedeva un ammortamento alla francese con tasso variabile doveva ritenersi affetto da nullità totale che riguardava l'elemento essenziale del negozio costituito dall'oggetto.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha condivisibilmente motivato sul punto, rilevando che non poteva essere condivisa l'affermazione del CTU riguardante l'asserita nullità della clausola contrattuale che prevedeva per le rate successive alla 18° il tasso variabile; secondo il consulente tale applicazione avrebbe distorto il metodo di ammortamento alla francese con la conseguenza che, tenuto conto della rilevata nullità, dovevano essere applicati gli interessi legali; il Tribunale ha correttamente rilevato che il tasso di interesse per le rate successive alla 18° è stato lecitamente pattuito mediante rinvio a un parametro di riferimento certo, ovvero al tasso di rendimento dei BTP che è connotato da certezza determinatezza (Cass. 3968/2014).

A tanto va aggiunto che nessuna “distorsione del sistema di ammortamento alla francese” può essere ravvisata nella fattispecie, in quanto il contratto prevede solo per le prime 18 la previsione di un tasso fisso con ammortamento alla francese (clausola del tutto valida secondo quanto sopra si è detto) e per le rate successive un tasso di interesse variabile (con necessaria esclusione della rata costante),

determinato in relazione al tasso di rendimento del BTP (clausola anch'essa del tutto legittima secondo quanto sopra motivato).

Ne consegue che non può essere dichiarata la nullità delle suddette clausole e non può essere accolta la conseguenziale richiesta di rideterminazione del dovuto mediante applicazione degli interessi al tasso legale, come richiesto dalla parte appellante.

5. Con il **TERZO MOTIVO** di appello si contesta l'assenza di motivazione in relazione alla diversità, rilevata dal CTU, tra il tasso di interesse nominale concordato ed il tasso di interesse effettivamente applicato; la mancata corrispondenza tra il tasso di interesse nominale rispetto a quello effettivo applicato, comportava la nullità del tasso di interesse, in quanto incerto ed indeterminato, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.; il CTU aveva posto il piano di ammortamento alla francese con un piano di ammortamento a capitale costante, c.d. "all'italiana", verificando un minor costo per il mutuatario pari ad € 3.101,22;

Come specificato dal Tribunale, nell'ammortamento alla francese la rata è costante unicamente in caso di mutuo a tasso fisso, ma la metodologia in questione viene estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti.

Nel caso di specie, il mutuo stipulato il 02.09.1998 n. rep. 22999 tra il omissis e la **BANCA** per lire 250.000.000), prevede la restituzione della somma da parte del mutuatario in 120 rate mensili di cui le prime 18 di importo costante con tasso fisso del 4.80% e le successive con tassi variabili mediante riferimento ai tassi di rendimento dei BTP.

Si tratta pertanto, contrariamente all'assunto dell'appellante, di una espressa pattuizione basata su specifici criteri di calcolo ed in parte con rinvio a fonti extracontrattuali oggettive, avendo le parti convenuto una restituzione per le prime 18 rate rata costante su tasso fisso, e per le successive la previsione di applicazione di tassi variabili oggettivamente determinabili, motivo per cui deve essere esclusa l'applicazione a sorpresa di tassi di interesse diversi da quelli convenuti fra le parti.

Lo stesso attore ha prodotto il piano di ammortamento in data 22/8/2013 redatto dalla Banca che riporta le prime 18 rate costanti al tasso fisso del 4,80% (in conformità alle previsioni contrattuali); per le rate successive il piano riporta tassi di interessi diversi, compresi tra il 4% circa e il 6% circa, riferiti ai BTP, come sopra già evidenziato; non è stato contestato che detti tassi non siano esattamente conformi a quelli ricavati dai tassi di rendimento dei BTP del periodo di riferimento; le ricevute dei pagamenti effettuati dal mutuatario sono esattamente coincidenti con gli importi delle singole rate calcolati sulla base dei tassi di interesse indicati, come riportati nel piano di ammortamento.

Deve pertanto pervenirsi alla conclusione che deve essere escluso che, nello specifico, sia stato applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto tra le parti in contratto; del tutto irrilevante è il calcolo effettuato dal CTU effettuato con il metodo di ammortamento "all'italiana" per tutte le rate in restituzione, avuto riguardo al fatto già rilevato che nella fattispecie le parti hanno previsto del tutto legittimamente una restituzione con il rateo fisso "alla francese" solo per le prime 18 rate e, altrettanto legittimamente, una restituzione con rate variabili mediante riferimento a tasso di interesse variabile per le rate successive.

6. Riguardo alle contestazioni effettuate dall'appellante solo con la comparsa conclusionale in relazione all'allegata diversità tra il tasso di interesse nominale concordato (T.A.N.) ed il tasso di interesse effettivamente applicato (T.A.E.) che risulterebbe superiore, va rilevato che nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.; nella fattispecie la contestazione oltre che costituire questione nuova rispetto alla citazione in appello, costituisce questione nuova anche in relazione alle domande proposte in primo grado con conseguente violazione anche del disposto di cui all'art. 345 cpc.

E' appena il caso di rilevare che il consulente tecnico con la relazione integrativa del 30.3.2016 ha accertato che il tasso di interesse pattuito è quello indicato nel contratto di mutuo; l'indicatore sintetico di costo ISC, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e il tasso effettivo globale (TEG) desumibili dalle

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

pattuizioni sono tutti pari al 5,40%; la verifica effettuata non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia ex l. n. 108/96 per ciascun periodo di riferimento, motivo per cui non vi è stata necessità di procedere al ricalcolo in base al tasso legale o mediante l'applicazione del TEG (che è risultato essere pari al TAEG e all'ISC.; il contratto è stato sottoscritto nell'anno 1998, allorquando vi era l'obbligo per la banca di indicare il solo tasso nominale e non anche il tasso effettivo (obbligo sorto solo a far data dalla delibera CICR 4.03.2003, n. 2086, allorquando diviene obbligatorio indicare il tasso effettivo inteso come costo complessivo dell'operazione).

L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 in base al valore della causa ed ai parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.

A norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T(omissis), avverso la sentenza n. xxx/2019 pubblicata il 08/08/2019 dal Tribunale di Campobasso I, così provvede:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna T(omissis) al pagamento, in favore della **BANCA**, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.777,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 03/05/2023.

Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico

Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino